

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

Del 16/07/2024

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 323/2024 del 21/02/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 18:00 e ss. presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del C.C. prot. n. 24199 del 21/06/2024 e successivo rinvio, notificato a norma di legge.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE		X
LOPES	MARCO	X	
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 15. Assenti n. 1

Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Desirè Ficili.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Marino Marino e gli Assessori Timperanza Valeria, Causarano Giuseppe e Portelli Concetta.

Partecipa ed assiste alla seduta la Segretaria Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Bonincontro, Puglisi e Buscema.

Il Presidente del Consiglio dà lettura del punto n. 3) all'o.d.g., rubricato "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 323/2024 del 21/02/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa" e, su richiesta dell'Amministrazione, concede la parola al geom. Vasile, Responsabile del Settore VII, per l'illustrazione del punto.

Avutane facoltà, il Responsabile del Settore VII illustra i punti salienti della proposta, evidenziando che il debito fuori bilancio scaturisce da una sentenza di condanna del Comune al risarcimento di danni subiti dall'attore a seguito di caduta per insidia stradale.

Alle ore 18:38 entra in aula il consigliere Puglisi. Risultano presenti in aula n. 15 consiglieri su n. 16 assegnati.

Successivamente, il consigliere Lopes, su invito della Presidente, rappresenta che il parere della III Commissione sulla proposta è stato favorevole.

Successivamente, constatato che nessun altro chiede di intervenire, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata e seduta, dà il seguente risultato:

presenti: 15

assenti: 1 (Arrabito)

votanti: 15

favorevoli: 15

contrari: nessuno

astenuiti: nessuno

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'espressa votazione, dichiara approvata la proposta di cui al punto n. 3) all'o.d.g., rubricato "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 323/2024 del 21/02/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa".

Successivamente, su richiesta dell'Amministrazione, la Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente risultato:

presenti: 15

assenti: 1 (Arrabito)

votanti: 15

favorevoli: 15

contrari: nessuno

astenuiti: nessuno

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'espressa votazione, dichiara approvata la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 323/2024 del 21/02/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa".



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
**SETTORE VII PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE
MANUTENZIONI**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04

del 17-05-2024

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 323/2024 DEL 21/02/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA.

IL TITOLARE E.Q. SETTORE VII

PREMESSO:

- che in data 22/02/2024, con PEC prot. n. 7555, è stata trasmessa al Comune di Scicli, da parte del proprio legale di fiducia, la sentenza n. 323 del 21/02/2024, emessa dal Tribunale di Ragusa, con la quale il giudice ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da Minardo Rosario, rappresentato dall'avv. Pietro Armenia del foro di Ragusa, condannando il Comune di Scicli a corrispondere all'attore la somma di € 9.065,87 oltre a interessi legali fino al soddisfo, nonché l'importo di € 264,00 a titolo di esporsi e € 4.500,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali, IVA e cassa;
- che il giudizio in questione traeva origine da un sinistro occorso all'attore in data 03/12/2017, a causa di insidia stradale, a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva in bicicletta la via Sanremo in direzione Donnalucata;
- che il Comune di Scicli si è costituito in giudizio, contestando la domanda attorea e negando qualunque responsabilità, sull'assunto che l'attore avrebbe potuto evitare il danno adottando l'ordinaria diligenza;
- che con la sentenza in oggetto, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente in quanto custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., ravvisando, tuttavia, un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, diminuendo conseguentemente l'entità del risarcimento in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c.;

VISTA la nota prot. n. 9284 del 06/03/2024, con la quale il legale dell'Ente, avv. Serena Santocorno, ha espresso il proprio parere circa l'insussistenza dei presupposti per la proposizione di un atto di appello avverso la sentenza in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/04/2024, ad oggetto "Rinuncia a proporre appello avanti la Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza n. 323/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa il 20/02/2024", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto – tenuto conto del suddetto parere espresso dal legale di fiducia dell'Ente – di rinunciare alla proposizione di appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania, demandando al Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni – la predisposizione della proposta di riconoscimento

del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 323/2024, da sottoporre al Consiglio Comunale in qualità di organo competente;

DATO ATTO che le somme dovute a parte attrice sono quantificabili in € 9.065,87 oltre interessi legali dal 20/02/2024 e fino al soddisfo, € 264,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e Cassa;

VISTA la nota del 27/03/2024, con la quale il legale di controparte, avv. Pietro Armenia, ha trasmesso, unitamente alle coordinate bancarie dell'attore, i conteggi degli importi posti a carico del Comune di Scicli dal Tribunale di Ragusa con la sentenza in oggetto;

VISTA la relazione istruttoria, a firma del Responsabile del Settore VII e allegata alla presente proposta;

DATO ATTO che il mancato pagamento delle somme disposte dal Giudice entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 47 della legge 388/2000) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

DATO ATTO che è necessario riconoscere la spesa derivante dalla sentenza in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che quest'ultima norma prevede le sentenze esecutive tra le ipotesi tassative in cui, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provve-

dimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

VISTO il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti, Sezione Campania, con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RICHIAMATO il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2024;

DATO ATTO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

DATO ATTO che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

RITENUTO indifferibile e urgente ottemperare alla superiore sentenza esecutiva con il pagamento della somma in esso disposta, onde evitare di incorrere in ulteriori procedure esecutive con aggravio di spesa;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTO L'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE A DELIBERARE

1) Di **RICONOSCERE**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € **14.796,00**, in forza della sentenza n. 323 del 21/02/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ragusa, così determinati:

- € **9.150,00** (risarcimento come da sentenza + interessi legali fino al soddisfo);

- € **264,00** per esborsi;

- € **5.382,00** per compensi legali (€ 4.500,00 oltre Spese generali e Cassa);

2) Di **DARE ATTO** che l'importo complessivo di € **14.796,00** trova copertura alla Missione 01, Programma 11, Titolo 01, Macroaggregato 10, Cap. 0010, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024;

3) Di **DISPORRE** la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;


4) Di **DARE ATTO** che le somme di cui alla sentenza oggetto della presente deliberazione saranno liquidate con successivi provvedimenti dirigenziali a firma del Responsabile titolare di incarico di E.Q. competente;

5) Di **DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/1991.

L'Assessore proponente



Il Titolare E.Q. Settore VII
Geom. Sebastiano Vasile



Allegato alla delibera di C.C. n. ok del 17/05/2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 323/2024 DEL 21/02/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Sciolto li 17/05/2024

IL TITOLARE E.Q. VII SETTORE
Geom. *Sebastiano* Vasile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE (PRON 29/05/2024)

Sciolto li 23/05/2024

IL TITOLARE P.O. III SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

Galanti





All. 1

SETTORE VII - PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 SENTENZA TRIBUNALE RAGUSA N. 323/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA PUBBLICATA IL 21/02/2024. - RELAZIONE ISTRUTTORIA.

Il sottoscritto geom. Sebastiano Vasile, in qualità di Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, giusta determinazione sindacale n. 16 del 10/08/2023, vista la circolare a firma del Segretario Generale del 01/12/2022, prot. 49721, recante istruzioni sulla predisposizione degli atti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, attestando di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, redige la presente relazione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti essenziali per la riconoscibilità o meno dei debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il sig. Minardo Rosario citava in giudizio il Comune di Scicli dinnanzi al Tribunale Civile di Ragusa per ivi sentire accogliere la propria richiesta di risarcimento danni patiti a seguito di caduta accidentale avvenuta a causa di insidia stradale in data 03/12/2017 mentre percorreva in bicicletta la via Sanremo, direzione Donnalucata.

Secondo parte attrice, il manto stradale sarebbe stato interessato dalla presenza di buche che avrebbero provocato la caduta dalla bicicletta.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Ragusa ha ritenuto la responsabilità dell'Ente in quanto custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., ravvisando, tuttavia, un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, diminuendo conseguentemente l'entità del risarcimento in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c..

Alla luce della suddetta pronuncia, le somme dovute a parte attrice sono quantificabili in € 9.065,87 oltre interessi legali dal 20/02/2024 e fino al soddisfo, € 264,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e Cassa.

La sentenza n. 323/2024 è stata pubblicata in data 21/02/2024 ed è stata notificata in data 01/03/2024 e pertanto il termine breve per l'impugnazione è già spirato.

Ad ogni modo, a fronte del parere espresso dal legale incaricato dall'Ente, avv. Serena Santocono, prot. n. 9284 del 06/03/2024, circa l'insussistenza dei presupposti per la proposizione di un atto di appello avverso la sentenza in oggetto, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 57 del 12/04/2024, ha disposto di rinunciare alla proposizione di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, demandando al sottoscritto Responsabile la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 323/2024, da sottoporre al Consiglio Comunale in qualità di organo competente.

La sentenza in questione è riconducibile ai debiti di cui all'art. 194, lettera a) in quanto esecutiva di condanna.

Il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 47 della legge 388/2000) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese.

Al riguardo, va richiamato il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, il quale così recita: "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del Tuel è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte".

Con riferimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale, si ritiene che la soccombenza in giudizio da parte dell'ente assolve a tutti i requisiti richiesti.

Sull'obbligo di procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva va richiamato l'orientamento della Corte dei Conti (DELIBERAZIONE Sez. Puglia N. 93/PAR/2010), secondo cui sussiste, in presenza di una sentenza munita della formula esecutiva, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per provvedere al riconoscimento del debito al fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive.


Alla luce di quanto esposto, si propone al Consiglio Comunale di procedere al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva n. 1840/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa nella causa RG n. 2569/2019, pubblicata in data 11.12.2023 di complessivi € 14.796,00, così determinati:

- € 9.150,00 (risarcimento come da sentenza + interessi legali fino al soddisfo);
- € 264,00 per esborsi;
- € 5.382,00 per compensi legali (€ 4.500,00 oltre Spese generali e Cassa).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

TITOLARE DI E.Q.

geom. Sebastiano Vasile





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di giugno in video conferenza dai propri studi, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, composto da:

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente
Dott. Roberto Mellina – Componente
Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il Collegio inizia l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 17.05.2024 trasmessa in data 23.05.2024, prot. 20301/2024, predisposta Titolare E.Q. del Settore VII Ecologia, Protezione Civile e Servizi Cimiteriali avente per oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 323/2024 DEL 21/02/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA."**, munita del parere favorevoli sulla regolarità tecnica dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), espresso in data 17/05/2024 di Titolare E.Q. del Settore VII Ecologia, Protezione Civile e Servizi Cimiteriali. Inoltre, è presente parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) espresso in data 23/05/2024 dal di Titolare E.Q. del Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti.

PREMESSO:

- che in data 22/02/2024, con PEC prot. n. 7555, è stata trasmessa al Comune di Scicli, da parte del proprio legale di fiducia, la sentenza n. 323 del 21/02/2024, emessa dal Tribunale di Ragusa, con la quale il giudice ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da Minardo Rosario, rappresentato dall'avv. Pietro Armenia del foro di Ragusa, condannando il Comune di Scicli a corrispondere all'attore la somma di € 9.065,87 oltre a interessi legali fino al soddisfo, nonché l'importo di € 264,00 a titolo di esporsi e € 4.500,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali, IVA e cassa;
- che il giudizio in questione traeva origine da un sinistro occorso all'attore in data 03/12/2017, a causa di insidia stradale, a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva in bicicletta la via Sanremo in direzione Donnalucata;
- che il Comune di Scicli si è costituito in giudizio, contestando la domanda attorea e negando qualunque responsabilità, sull'assunto che l'attore avrebbe potuto evitare il danno adottando l'ordinaria diligenza;
- che con la sentenza in oggetto, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente in quanto custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.,

E

COMUNE DI SCICLI
COMUNE DI SCICLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

PROTOCOLLO N. 0021942/2024 del 05/06/2024
Firmatario: ROBERTO MELLINA, GIOVANNI CHIELLO, GIUSEPPE CIMINO

ravvisando, tuttavia, un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, diminuendo conseguentemente l'entità del risarcimento in applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c.;

Atteso che con nota prot. n. 9284 del 06/03/2024 il legale dell'Ente, avv. Serena Santocono, ha espresso il proprio parere circa l'insussistenza dei presupposti per la proposizione di un atto di appello avverso la sentenza in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12/04/2024, ad oggetto "Rinuncia a proporre appello avanti la Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza n. 323/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa il 20/02/2024", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto - tenuto conto del suddetto parere espresso dal legale di fiducia dell'Ente - di rinunciare alla proposizione di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, demandando al Responsabile del Settore VII - Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni - la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 323/2024, da sottoporre al Consiglio Comunale in qualità di organo competente;

DATO ATTO che le somme dovute a parte attrice sono quantificabili in € 9.065,87 oltre interessi legali dal 20/02/2024 e fino al soddisfo, € 264,00 per esborsi, € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e Cassa;

ATTESO che con nota del 27/03/2024 il legale di controparte, avv. Pietro Armenia, ha trasmesso, unitamente alle coordinate bancarie dell'attore, i conteggi degli importi posti a carico del Comune di Scicli dal Tribunale di Ragusa con la sentenza in oggetto;

VISTA la relazione istruttoria, a firma del Responsabile del Settore VII e allegata alla presente proposta;

DATO ATTO che il mancato pagamento delle somme disposte dal Giudice entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 47 della legge 388/2000) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

DATO ATTO che è necessario riconoscere la spesa derivante dalla sentenza in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che quest'ultima norma prevede le sentenze esecutive tra le ipotesi tassative in cui, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

VISTO il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti, Sezione Campania, con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RICHIAMATO il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2024;

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la L.R. n. 48/1991
- l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 03 del 17.05.2024 del Settore VII avente per oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 323/2024 DEL 21/02/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA."**

Si fa carico all'Ente di accertare eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti e/o ai soggetti intervenuti nel procedimento in oggetto in merito al pagamento della superiore somma e di attivare le eventuali azioni di rivalsa.

In dettaglio, gli atti del fascicolo attuale con tutti gli allegati, unitamente all'eventuale delibera di riconoscimento del debito, accompagnati da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario Generale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che abbiano determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, con particolare riferimento ad eventuali responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualche modo concorso alla sua concretizzazione, dovranno essere trasmessi da parte dell'Amministrazione, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, ai sensi dell'art. 23 comma 5° della legge 289/02.

Il Collegio dei Revisore

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente

Dott. Roberto Mellina – Componente

Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela Desirè Frelli)



LA SEGRETARIA COMUNALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

LA SEGRETARIA COMUNALE
(dott.ssa Nadia Gruttadauria)

